

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 13/01/2025

Spett.le Cliente

**Studio Commerciale - Tributario**

**Fabrizio Masciotti**

**Dottore Commercialista e Revisore Contabile**

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

sito web: [www.studiomasciotti.it](http://www.studiomasciotti.it)

**Oggetto**

**Entro il 31 marzo 2025 le imprese dovranno obbligatoriamente stipulare polizze assicurative contro "rischi catastrofali"**



*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

Con la presente circolare informativa, La informiamo che **entro il 31 marzo 2025**, tutte **le imprese** con sede in Italia **dovranno obbligatoriamente stipulare polizze assicurative contro rischi catastrofali** (ai sensi del combinato disposto Legge 213/2023 e Decreto milleproroghe 2025).

Questa nuova norma risponde ai crescenti rischi di dissesto idrogeologico in Italia, dove il 94% dei comuni è classificato come a rischio.

Gli eventi catastrofali che la polizza deve coprire sono:

- sismi,
- frane,
- alluvioni,
- inondazioni,
- ed erosione costiera.

La polizza catastrofale deve coprire i danni ai seguenti beni aziendali:

- terreni,
- fabbricati,
- impianti,
- macchinari e
- attrezzature industriali.

Le polizze devono:

- prevedere scoperti o franchigie non superiori al 15% del danno;
- applicare premi proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati;
- essere offerte direttamente dalle compagnie assicurative, in coassicurazione o attraverso consorzi registrati presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Un decreto attuativo del Ministero dell'Economia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy definirà:

- i criteri di individuazione degli eventi risarcibili,
- la determinazione e l'aggiornamento periodico dei premi.

Sanzioni in caso di non attivazione della polizza catastofale

Le imprese che non rispettano l'obbligo di stipula possono incorrere in:

- sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 a 500.000 euro;
- penalizzazioni nell'accesso a contributi e agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi.

L'obbligo di stipulare le polizze catastofali non si applica:

- ai beni immobili gravati da abusi edilizi o privi delle autorizzazioni necessarie,
- agli imprenditori agricoli, che restano soggetti alla disciplina del Fondo mutualistico nazionale per i danni meteorologici alle produzioni agricole.



*Vi invitiamo a contattare il vostro consulente assicurativo di fiducia per ulteriori dettagli e per procedere con la stipula della polizza necessaria.*

Come di consueto, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Cordiali saluti

*Dott. Masciotti Fabrizio*